

STATUTO

**CON...TATTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO SAN GIOVANNI MI VIA
ANDREA COSTA 37

Numero REA: MI - 2069729

Codice fiscale: 09117600966

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **=B=** al numero **274/186** di repertorio

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata:

"Con...Tatto Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS".

La Cooperativa, in conformità al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Sesto San Giovanni (MI).

La Cooperativa, in aggiunta alla sua sede legale, potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio regionale e, quando le condizioni lo consentiranno, istituire delle sezioni Soci, disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea generale dei Soci.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, sezioni Soci e di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) agosto 2080 (duemilaottanta).

La durata può essere prorogata e la società può essere anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

Titolo II

SCOPO E OGGETTO

Articolo 4 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa, apolitica, è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

Lo scopo della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 1, primo comma lettera a) Legge 8 novembre 1991 n. 381, è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-educativi, sociali sportivi e culturali.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale

che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della predetta legge. I Soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e Società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

Scopo della Cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 5.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari e di enti, pubblici e privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei Soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Nella propria sede, sussistendo i presupposti, la Cooperativa potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, qualora le circostanze lo richiedano, la gestione di un posto di ristoro.

La Cooperativa si avvale, in via prioritaria, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei Soci cooperatori. Per il raggiungimento dello scopo mutualistico i Soci cooperatori ed elementi tecnici amministrativi instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

La Cooperativa può, inoltre, aderire anche a gruppi cooperativi paritetici in base a quanto disposto dall'articolo 2545 septies Codice Civile.

Articolo 5 - Oggetto sociale

Fermo restando l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo che precede, considerati i requisiti e gli interessi dei Soci come successivamente determinati, la Cooperativa potrà svolgere, ai sensi dell'articolo 1, primo comma lettera a) Legge 8 novembre 1991 n. 381, le seguenti attività socio-sanitarie ed educative, avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori:

- Attività e servizi socio-educativi;
- Centri diurni e serali di accoglienza e socializzazione;
- Gestione diretta e/o in convenzione di asili nido e strutture similari;
- Attività di educazione di strada;
- Centri diurni e serali ed altre strutture di carattere animativi-creativi ed espressivo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale;

- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- Attività di formazione e consulenza educativa;
- Gestione di laboratori e attività di educazione ambientale e la vendita dei propri prodotti;
- Attività di progettazione, gestione e sorveglianza delle aree gioco;
- Attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti o di terzi;
- Attività culturali collegate al prestito ed alla vendita di libri e giochi;
- Servizi per l'infanzia, gestione di asili, baby parking e ludoteche ed organizzazione e gestione di centri estivi;
- Sostegno all'innovazione didattica della scuola mediante occasioni di integrazioni educativo-didattiche tra la scuola e l'extra-scuola;
- Attività formative e laboratoriali per bambini, giovani ed adulti;
- Formazione di operatori da utilizzare nei settori di intervento della Cooperativa;
- Altri servizi attinenti, che l'Amministrazione Comunale o Enti Pubblici e Privati vorranno affidare alla Cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

1. Concorrere ad aste pubbliche e private
2. Istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali
3. Favorire o sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, previo rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa vigente e con esclusione di attività riservate agli iscritti a particolari albi o ordini professionali.

La società potrà inoltre compiere, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e comunque con esclusione di attività riservate agli iscritti a particolari albi o ordini professionali, tutte le altre operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la concessione di avalli, di fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi, che saranno dall'organo amministrativo ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche

assumendo partecipazioni in altri enti o società, in Italia ed all'estero, aventi oggetto affine, analogo o connesso al proprio.

Per il conseguimento di tali fini la Cooperativa stipula, in forma diretta e/o appalto, convenzioni e contratti con soggetti privati e Pubblici.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività sia in proprio sia per mandato di terzi.

I rapporti tra la Cooperativa ed i Soci possono essere disciplinati da appositi Regolamenti interni, predisposti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i Soci.

Articolo 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci sono contenuti nel Regolamento Interno, predisposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee aventi ad oggetto modificazioni dello statuto.

Articolo 7 - Normativa applicabile

Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di cooperative sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata, qualora compatibili.

Titolo III

SOCI

Articolo 8 - Numero e requisiti dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della Cooperativa il numero di Soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i Soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, la trasformazione mediante approvazione di un nuovo statuto. I Soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono assumere la qualifica di Soci ordinari le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti distinte tre categorie:

a) Soci cooperatori

coloro che, per la loro specificità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale o che possano attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Non possono essere Soci Enti o persone giuridiche aventi attività eguale o simile a quella esercitata dalla cooperativa stessa;

b) Soci volontari

colori che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381. Hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Possono essere Soci volontari anche enti e persone giuridiche pubbliche o private per concorrere alle attività della cooperativa.

Ai Soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei Soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento approvato dall'Assemblea nel rispetto del presente statuto e delle norme di legge vigenti in materia;

c) Soci elementi tecnici ed amministrativi

nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, senza i limiti percentuali imposti dalla legislazione precedente all'entrata in vigore della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

E' fatto divieto sia ai Soci cooperatori sia ai Soci volontari, in mancanza di assenso dell'Organo Amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa.

Ai Soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di Soci ordinari le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle

attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Non possono essere ammessi Soci: gli interdetti ai pubblici uffici e i falliti non riabilitati.

Articolo 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle quote che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro centomila per le persone fisiche;
- d) l'impegno al versamento, senza indugio, delle quote sottoscritte;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 48 del presente statuto.

Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), ed f), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei Soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'Organo Amministrativo deve, pertanto, tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante Socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo Socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri Soci.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, assegnando il Socio alla categoria ordinaria dei Soci, di cui all'articolo 8 del presente

Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il Socio deve provvedere al versamento dell'importo delle quote che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sopraprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci, dal giorno in cui il Socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'Organo Amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'Organo Amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del Socio.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo si seguiranno le procedure previste dall'articolo 2528 Codice Civile.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 10 - Obblighi e diritti dei Soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei Soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei Soci e/o dagli organi sociali;
- c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;
- d) contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo.

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci. E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del Socio ha effetto

dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

In nessun caso possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a Società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa o partecipano a Società cooperative che perseguano identici scopi sociali, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

I Soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Spettano ai Soci, quindi, i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalle norme vigenti.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore, titolare nei confronti della cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del Socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche, dall'Assemblea dei Soci.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i Soci cooperatori di instaurare con essa rapporti mutualistici in conformità alle finalità statutarie e, pertanto, di effettuare le proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che l'Organo Amministrativo coglie ed assume nei confronti del mercato.

Articolo 11 - Trasferimento delle quote dei Soci cooperatori

Le quote dei Soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il Socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste dal precedente articolo 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

In alternativa all'autorizzazione, l'Organo Amministrativo può comunicare al Socio l'intenzione di fare acquistare le quote di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal Socio, da parte della cooperativa (ai sensi dell'articolo 2529 Codice Civile) o di un terzo che abbia i requisiti per divenire Socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il Socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Articolo 12 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio ordinario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra Socio e cooperativa provoca l'automatica risoluzione del rapporto di erogazione del servizio e la cessazione dell'attività di volontariato prestata presso la cooperativa.

Articolo 13 - Recesso del Socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'Organo Amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo articolo 48.

Il recesso del Socio cooperatore non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'Organo Amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Articolo 14 - Esclusione e decadenza

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi sub d);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Società;
- d) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di Soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei Soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i Soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente articolo 10;
- f) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'articolo 2286 Codice Civile;
- g) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda non perseguibile il rapporto sociale;
- i) che limitatamente ai Soci volontari non svolga correttamente le mansioni affidategli e con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;
- j) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, previa intimazione da parte degli stessi al Socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'articolo 49, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'attività di volontariato.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei

Soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 15 - Decesso del Socio

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 16 che segue, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi e legatari del Socio deceduto:

- . dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto;

- . provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del Socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, ai sensi dell'articolo 2347 Codice Civile. Qualora il Socio deceduto fosse titolare di una pluralità di quote e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle quote deve essere autorizzata dall'Organo Amministrativo, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle quote, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

Articolo 16 - Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione della frazione di quota assegnata al Socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

Il Socio recedente può, per iscritto, rinunciare al recupero delle sue quote, che in questo caso vengono imputate a riserva

straordinaria.

La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Articolo 17 - Responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi

Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

Titolo IV

SOCI FINANZIATORI, SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Articolo 18 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa Soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 Codice Civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai Soci sovventori e possessori di azioni di partecipazioni cooperativa si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Rappresentano specifiche categorie di Soci finanziatori i Soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.

I conferimenti dei Soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

Articolo 19 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, che investono capitale nell'impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere Soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Articolo 20 - Conferimento e quote dei Soci sovventori

I conferimenti dei Soci sovventori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a complessivi Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per le persone fisiche e pari a complessivi Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per le persone giuridiche.

Articolo 21 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei Soci sovventori

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dall'Organo Amministrativo.

I rapporti con i Soci sovventori devono essere disciplinati con apposito Regolamento di emissione, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle quote dei Soci sovventori ed il loro valore di emissione;
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci cooperatori e/o sovventori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'articolo 2524 Codice Civile;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle quote emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 22;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 23.

Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche Soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci, nonché dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo si superi tale limite i voti dei Soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.

Per esprimere il voto in assemblea il Socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

I Soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei Soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati ammini-

stratori. Tuttavia i Soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori deve comunque essere costituita da Soci cooperatori.

Articolo 22 - Diritti patrimoniali dei Soci sovventori

Le quote dei Soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge, stabilita dal Regolamento.

Il Regolamento di cui all'articolo 21 del presente statuto, può stabilire in favore della quote destinate ai Soci sovventori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci sovventori medesimi e patrimonio netto.

In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle quote dei Soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero valore prima delle quote dei Soci cooperatori.

Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei Soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei Soci cooperatori.

I Soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 23 - Recesso dei Soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 Codice Civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei Soci in sede di emissione del relativo regolamento, di cui all'articolo 21 del presente statuto.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 2473 Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Il recesso del Socio sovventore non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del Socio sovventore, salvo quanto previsto all'articolo 2466 Codice Civile.

Ai Soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci cooperatori.

Al recesso del Socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del Socio cooperatore.

Articolo 24 - Azioni di partecipazione Cooperativa

La Cooperativa, mediante decisione dei Soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 51 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati, ed il valore nominale;
- b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati con decisione dei Soci;
- c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte;
- d) gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita nella decisione dei Soci. Valgono, comunque, i limiti di cui all'articolo 22.

Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa

l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per il loro intero valore.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal Regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 25 - Recesso

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei Soci in sede di emissione delle azioni medesime.

Il recesso del possessore di azioni di partecipazione cooperativa non può essere parziale.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei confronti del Socio titolare di azioni di partecipazione, salvo quanto previsto all'articolo 2466 Codice Civile.

Ai Soci titolari di azioni di partecipazione non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i Soci cooperatori.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 2473 e seguenti Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Al recesso del Socio titolare di azioni di partecipazione si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del Socio cooperatore.

Titolo V

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI

Articolo 26 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea dei Soci presa con le maggioranze previste al successivo articolo 37, la Cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 2483 e 2526 Codice Civile.

In tal caso, con Regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 51 del presente Statuto, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 30 lett. d) punto 2;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 27 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e, pertanto, non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 2526 Codice Civile gli importi versati dai Soci della Società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 10 Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e con i limiti di cui all'articolo 13 del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del C.I.C.R. 19 luglio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2005 n. 188 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prestito sociale deve essere, comunque, disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 51 del presente statuto.

Titolo VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 28 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai Soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili, di cui all'articolo 30 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai Soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei Soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai Soci operatori;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei Soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i Soci sovventori e/o i possessori di azioni di partecipazione Cooperativa diversi dai Soci cooperatori. La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci ed i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Articolo 29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) settembre al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio d'esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'articolo 2435-bis Codice Civile

Il bilancio deve, tra l'altro, indicare:

- a) i dati relativi all'attività svolta con i Soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- b) i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'articolo 2513 Codice Civile;
- c) nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità territoriale;
- d) nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo all'ammissione di nuovi Soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 30 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2545-quater Codice Civile al Fondo di riserva legale;
- b) ad una quota non inferiore a quanto previsto all'articolo 11 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:

- 1) ai Soci operatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 2545-quinquies Codice Civile;

- 2) ai Soci operatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 2545-quinquies Codice Civile;

- 3) ai Soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai Soci operatori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;

- e) un'eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai Soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai Soci operatori;

- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 31 - Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta mediante in forma monetaria;
- b) aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun Socio;

c) emissione quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun Socio.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dall'Organo Amministrativo.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'Organo Amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito regolamento approvato.

Articolo 32 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il Socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il Socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il Socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve, comunque, inviare all'Organo Amministrativo una proposta di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri Soci della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può, comunque, eccedere il valore di cui all'articolo 24 del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i Soci devono comunicare al proponente e all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costitui-

sce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci.

Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte dell'Organo Amministrativo è escluso:

- a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;
- b) nei trasferimenti tra fiduciante e la Società fiduciaria e viceversa, ove la Società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione dello sfiduciante senza sostituzione della Società fiduciaria;
- c) nei trasferimenti fra Società facenti parte di un unico gruppo societario intendendosi per tali anche le Società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a Società controllanti la Società socia, o a Società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la Società socia.

Titolo VII

ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI

Articolo 33 - Organi sociali

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di controllo e revisione legale dei conti, qualora obbligatorio ai sensi di legge o nominato con decisione dei Soci;
- d) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se necessaria.

Articolo 34 - Decisioni dei Soci

Ai sensi dell'articolo 2463, n. 7) e dell'articolo 2479 Codice Civile sono di competenza dei Soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479 comma 2 Codice Civile:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i Soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei Soci;
- c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 55;
- d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito;
- e) la messa in liquidazione della Società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;

- f) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- g) le deliberazioni in merito alla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;
- h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei Soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità ;
- i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;
- j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 Codice Civile. Tutte le decisioni devono essere assunte in forma assembleare.

Articolo 35 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata a cura dell'Organo Amministrativo, mediante avviso spedito ai Soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve, altresì, essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e deve, comunque, indicare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti de''Organo Amministrativo e il Sindaco Unico, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci assenti.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque, non superiori a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio), così come previsto nell'articolo 29 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo, se nominato, o da tanti Soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai Soci cooperatori e ai Soci sovventori.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Le decisioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentati da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei Soci, ai sensi dell'articolo 2478 Codice Civile.

Articolo 36 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia, per le decisioni previste all'articolo 2479, comma 2, nn. 4) e 5) Codice Civile, per quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione, delle quote di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito, per quelle inerenti la messa in liquidazione della Società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori, per quanto disposto in merito dall'articolo 34 del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Per le votazioni si procederà, normalmente, col sistema dell'alzata di mano.

Articolo 37 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun Socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto,

qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Ciascun Socio sovventore avrà diritto ad un numero differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci e comunque nei limiti di cui all'articolo 19 del presente statuto.

Il Socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I Soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o sovventore, e che non sia componente dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo. La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 3 (tre) Soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 38 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non Socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Articolo 39 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di partecipazione cooperativa

Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione cooperativa, l'Assemblea speciale è chiamata a deliberare:

- a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti, ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;
- c) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- e) sulle controversie con la Società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) sugli altri oggetti di interesse comune;
- g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei titoli posseduti.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali, di cui all'articolo 2421, nn. 1) e 3) Codice Civile e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei Soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 40 - Consiglio di Amministrazione - Amministratore Unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non Soci, oppure a Soci sovventori purché l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di

Amministrazione sia scelta tra i Soci cooperatori o tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

I Soci sovventori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, possono essere rinominati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in ogni momento e la revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in tal caso nulla è dovuto all'Amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'Assemblea dei Soci ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 Codice Civile, gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, di cui all'articolo 2476 Codice Civile, può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, ma solo ove vi consenta un numero di Soci rappresentante almeno i due terzi dei voti dei Soci aventi diritto al voto e purché non si oppongano tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

Articolo 41 - Compiti degli Amministratori

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie previste dall'articolo 2381 e dall'articolo 2475 Codice Civile ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

Ogni 180 (centoottanta) giorni, ovvero nel più breve termine richiesto dal Consiglio di Amministrazione, anche successivamente alla nomina degli organi delegati, detti organi devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 43 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i componenti effettivi, dell'Organo Sindacale, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è costituito validamente ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e l'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e, comunque, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 44 - Integrazione del Consiglio

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione della carica dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Articolo 46 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli Amministratori Delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della Cooperativa.

All'Amministratore Unico e ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli Amministratori vi abbiano rinunciato.

Articolo 46 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Agli eventuali amministratori delegati spetta la rappresentanza

za della società, nei limiti dei poteri loro conferiti.
La rappresentanza della società spetta anche agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti; i procuratori potranno essere nominati solo per determinati atti o determinate categorie di atti.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta ai liquidatori, con le modalità e nei limiti stabili all'atto di nomina.

Articolo 47 - Organo di controllo e revisione legale dei conti
Ove imposto dalla legge o deciso dai soci, è nominato un sindaco unico.

Il sindaco unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al sindaco unico compete anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci decidano di affidarla ad un revisore o ad una società di revisione nominati ed operanti ai sensi della disciplina dettata per le società per azioni.

Al sindaco unico si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Titolo VIII **CONTROVERSIE**

Articolo 48 - Clausola arbitrale

Le controversie relative a diritti disponibili attinenti i rapporti sociali e che dovessero insorgere tra soci, tra società e soci e quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaco unico ovvero nei loro confronti, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, verranno deferite ad un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, in via rituale secondo diritto. In mancanza sarà possibile adire la competente autorità giudiziaria.

Le modifiche della presente clausola arbitrale devono essere approvate con una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale e i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

Titolo IX **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 49 - Scioglimento anticipato

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete all'Organo Amministrativo.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori stabilendone i poteri.
L'Assemblea determina le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo di liquidazione.

Articolo 50 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente spettanti;
- b) a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmente spettante ad ogni Socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
- c) ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 51 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra Soci e Cooperativa, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste all'articolo 36, comma tre, del presente statuto.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i Soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i Soci appartenenti alle categorie speciali, di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i Soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito, di cui ai precedenti articoli 18, 19, 22 e 24, l'Organo Amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dell'assemblea dei Soci che deli-

bererà ai sensi e con le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 52 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'articolo 2514 Codice Civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 Codice Civile:

- a) è fatto divieto alla Società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto alla Società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto alla Società di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della Società, la stessa ha l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 53 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI Codice Civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'articolo 2519 Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Firmato: MONICA PAULA TINTINELLI - BISON ERIKA - ANDREA RUDI - MATTEO ADOLFO ALDO LAFFRANCHI (sigillo notaio)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.